



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 46

del 05.03.2007

O G G E T T O

Appalto servizio di rimozione e custodia automezzi in parcheggio custodito. Approvazione nuovo capitolato.

L'anno duemilasette, il giorno cinque del mese di marzo nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
MINUTO	Carmela	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
CORRIERI	Domenico	- ASSESSORE	- Assente
CARABELLESE	Doriana	- ASSESSORE	- Presente
IURILLI	Pierangelo	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio - Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Camero Michele.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il problema del traffico veicolare sul territorio comunale è di complessa soluzione, aggravato a volte da auto lasciate in sosta vietata, che, nonostante siano regolarmente contravvenzionate, restano nell'area vietata creando grave pregiudizio ed intralcio alla circolazione veicolare;
- Il vigente codice della strada prevede l'applicazione della sanzione accessoria della rimozione forzata del veicolo nei casi previsti dagli articoli 159 e 215 del cit. codice e dell'articolo 397 del regolamento di esecuzione;
- In molti casi i veicoli restano a disposizione dell'Autorità giudiziaria per procedimenti penali o per indagini in corso o, in quanto oggetto di furto, vengono rinvenuti abbandonati su aree pubbliche o su aree private aperte all'uso pubblico;
- L'Amministrazione Comunale allo scopo di eliminare gli inconvenienti innanzi esposti ha ritenuto, sin dal 1992, di istituire il servizio di rimozione e custodia in parcheggio custodito dei veicoli affidandolo in appalto a ditta esterna;
- Il servizio, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.74 in data 02.03.2004, approvativa del capitolato speciale d'appalto, della determinazione dirigenziale del Settore LL. PP. n. 36 in data 29.03.2004 (di indizione della procedura di gara e di approvazione del relativo schema di bando), e della determinazione dirigenziale n.122 in data 14.09.2004 venne affidato alla ditta LANZA GIAMMARIA da Molfetta con contratto n.7302 di rep. in data 25 novembre 2004 per il biennio 2004/2006;
- Con nota in data 30 ottobre 2006 prot. n. 58954 il Responsabile del Corpo di Polizia Municipale, fra l'altro, fa presente che si rende necessario provvedere ad espletare nuova procedura di gara e nelle more della stessa a disporre proroga del servizio in parola per il tempo necessario all'espletamento della citata procedura;
- Con la citata nota inoltre il Responsabile del Corpo di P.M. non ritiene necessaria alcuna modifica rispetto al capitolato d'appalto a suo tempo approvato;
- Dai documenti contabili emessi dal Settore Economico Finanziario risulta un'entrata annua pari a circa 5.700,00 euro;

Tutto ciò premesso;

Ravvisata la necessità di provvedere ad esperire nuova procedura di gara per l'appalto del servizio di che trattasi, persistendo le motivazioni che determinarono le su richiamate decisioni della Giunta con le seguenti modifiche, rispetto al capitolato approvato con la citata deliberazione n.74 in data 02.03.2004:

- durata dell'appalto due anni con possibilità, ad insindacabile giudizio dell'amministrazione appaltante, di proroga di un anno necessaria a consentire l'espletamento della nuova procedura di gara;
- determinazione della percentuale a base d'asta in 50 punti con possibilità di presentazione di offerte in riduzione, in termini di punti percentuali, rispetto ai 50 e senza possibilità di presentazione di offerte in aumento per cui l'aggiudicazione sarà effettuata al concorrente che avrà formulato l'offerta più vantaggiosa per il Comune indicando il numero di punti percentuali interi da sottrarre al 50% della tariffa di cui all'art.12 del Capitolato di appalto, posta a base d'asta;

Ritenuto opportuno approvare il nuovo capitolato per l'esecuzione in appalto del servizio adeguato alle indicazioni di cui sopra;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Sicurezza (il presente provvedimento non ha rilevanza contabile), ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n.267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Approvare il capitolato relativo all'affidamento in appalto del servizio di rimozione delle auto, capitolato che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
3. Demandare all'U.O. Appalti-Contratti-Acquisti l'adozione della determinazione a contrarre per l'espletamento della procedura di gara con approvazione degli atti necessari;
4. Dare atto che responsabile del procedimento è il Dott. M. G. Gadaleta Responsabile del Corpo di Polizia Municipale;
5. Trasmettere il presente provvedimento al Comando di Polizia Municipale, al Settore Appalti e Contratti, al Capo Settore Economico Finanziario ed al responsabile del procedimento ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

COMUNE DI MOLFETTA

**CAPITOLATO D'APPALTO
SERVIZIO DI RIMOZIONE**

INDICE

- Art. 1 Oggetto dell'appalto**
- Art. 2 Durata dell'appalto**
- Art. 3 Carattere del servizio**
- Art. 4 Descrizione del servizio**
- Art. 5 Modalità di intervento ed esecuzione**
- Art. 6 Rimozione relitti di veicoli a motore abbandonati**
- Art. 7 Mancato prelievo**
- Art. 8 Ritiro degli oggetti giacenti entro il veicolo rimosso**
- Art. 9 Restituzione del veicolo rimosso**
- Art. 10 Modalità di pagamento delle spese per rimozione e custodia.
Rilascio quietanze**
- Art. 11 Pagamento delle spese di rimozione in forma ridotta**
- Art. 12 Indicazione tariffe per rimozione e custodia veicoli**
- Art. 13 Aggiornamento delle tariffe e pubblicità**
- Art. 14 Ripartizione proventi**
- Art. 15 Compiti del Settore Ragioneria**
- Art. 16 Mancato recupero delle spese**
- Art. 17 Obblighi a carico della ditta concessionaria modalità
di svolgimento del servizio**
- Art. 18 Obblighi del concessionario responsabilità per danni, furti, indennizzi**
- Art. 19 Mancato ritiro del veicolo**
- Art. 20 Adempimenti del Settore Corpo Polizia Municipale**
- Art. 21 Conservazione degli atti**
- Art. 22 Norme di comportamento del personale della Polizia
Municipale addetto alla centrale operativa**
- Art. 23 Sistema di appalto**
- Art. 24 Modalità di partecipazione alla gara**
- Art. 25 Revoca Concessione**
- Art. 26 Stipula del contratto**
- Art. 27 Cauzione definitiva**
- Art. 28 Penali**
- Art. 29 Divieto di subappalto**
- Art. 30 Controversie**
- Art. 31 Spese di contratto**
- Art. 32 Domicilio**
- Art. 33 Rinvio**
- Art. 34 Casi in cui la Polizia Municipale può richiedere l'intervento dei soggetti
individuati con decreto prefettizio**

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto:

- 1) il servizio di rimozione e custodia dei veicoli così come disciplinato dagli articoli 159 e 215 del Codice della Strada e dall'articolo 397 del regolamento di esecuzione e di attuazione nonché dei veicoli rinvenuti abbandonati sulle aree pubbliche e/o sulle aree private aperte all'uso pubblico;
- 2) servizio di rimozione e custodia dei veicoli che restano a disposizione dell'autorità giudiziaria per procedimenti penali in corso o per indagini di Polizia Giudiziaria nonché quelli che risultano di provenienza furtiva.

Articolo 2 Durata dell'appalto

L'appalto, ai sensi dell'articolo 354 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, avrà la durata di anni due a decorrere dalla data di stipula del presente contratto, salvo disdetta da una delle parti con preavviso a mezza raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima della scadenza.

Alla scadenza il contratto potrà essere prorogato, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione appaltante, di un anno ai medesimi prezzi, patti e condizioni al fine di consentire l'espletamento della nuova procedura di gara.

L'appalto è regolato dalle norme del presente capitolato che la ditta aggiudicataria accetta integralmente, nessuna esclusa, obbligandosi alla loro perfetta osservanza.

E' nulla ogni forma di tacito rinnovo del contratto.

Articolo 3

Carattere del servizio

Tutti i servizi oggetto del presente appalto sono ad ogni effetto servizi pubblici e, per alcun motivo, potranno essere sospesi o abbandonati.

In caso di sospensione o abbandono, anche parziale e senza valida motivazione, il Comando di Polizia Municipale procederà alla immediata e temporanea sostituzione del Concessionario ponendo a carico di quest'ultimo ogni eventuale spesa sostenuta avvalendosi della cauzione definitiva prestata a garanzia dell'esecuzione del contratto.

Articolo 4

Descrizione del servizio

Tenuto conto dell'esigenza di celerità del servizio e della volontà di arrecare il minor disagio possibile al trasgressore, il concessionario del servizio dovrà assicurare:

- a) area idonea destinata a depositaria per i veicoli rimossi, ubicata in territorio di questo Comune, coperta o scoperta, recintata con guardiania notturna e diurna;
- b) l'esposizione in luogo facilmente accessibile e visibile al pubblico delle tariffe in vigore e l'esibizione delle stesse a richiesta degli Organi di controllo e dell'utenza;
- c) disponibilità a garantire il servizio per 24 ore tutti i giorni, compresi festivi, con l'impiego di almeno un autoveicolo adibito al soccorso stradale e rimozione, avente le caratteristiche tecniche definite dall'articolo 12 del regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, comprovate da idonea documentazione, con gli estremi di identificazione ed omologazione del mezzo impiegato;

d) l'impiego di personale, in numero adeguato, specializzato con esperienza nel settore, in possesso della patente di guida e delle eventuali abilitazioni prevista dalla vigente normativa.

Il Concessionario del servizio assume a tutti gli effetti di legge, la figura di custode giudiziario dei veicoli in deposito, con l'obbligo di conservarli e custodirli.

Articolo 5 **Modalità di intervento e di esecuzione**

L'intervento del veicolo per la rimozione dovrà essere richiesto dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale all'assuntore del servizio; questi, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 15 minuti dalla richiesta, dovrà far giungere sul posto indicato il veicolo per la rimozione con il personale dipendente in numero adeguato all'intervento.

La Ditta concessionaria non potrà provvedere a rimozione alcuna di propria iniziativa e, comunque, senza la richiesta del Comando di Polizia Municipale di cui al precedente capoverso.

I veicoli rimossi dovranno essere trasferiti direttamente presso la depositaria, messa a disposizione dall'assuntore del servizio, e custoditi fino al ritiro da parte del proprietario legittimo o persona da lui delegata, ovvero fino alla loro alienazione o distruzione.

Il primo giorno feriale di ciascun mese l'appaltatore dovrà comunicare al Settore-Corpo di Polizia Municipale la giacenza dei veicoli rimossi e custoditi nella depositaria e non ritirati.

La rimozione potrà essere effettuata su tutto il territorio cittadino in tutti i casi previsti dal Codice della strada, ove é prescritto dalla segnaletica installata e nei casi in cui per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati.

Articolo 6

Rimozione relitti di veicoli a motore abbandonati

Il concessionario del servizio, su segnalazione del Comando di Polizia Municipale, provvederà a rimuovere i relitti dei veicoli a motore abbandonati su suolo pubblico, dei quali non sia possibile individuare i proprietari, provvedendo a conferirli a ditta di demolizione debitamente autorizzata, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 103, secondo comma del Codice della Strada.

L'esecuzione del servizio non comporterà alcun onere per l'amministrazione comunale in quanto tutti i costi relativi si intendono coperti con la rivalsa sul valore residuo dei relitti.

Articolo 7

Mancato prelievo

In caso di intervento del mezzo adibito alla rimozione con mancato prelievo del veicolo, per qualsiasi motivo, (ad esempio veicolo già rimosso dal proprietario o dal conducente nel frattempo sopraggiunto, o in tutti quei casi contingibili per i quali non è stato possibile apporre la segnaletica temporanea nei tempi previsti dal codice ed il veicolo sia stata rimosso, ecc.), la ditta concessionaria non potrà pretendere alcun compenso sia dal Comune che dal privato.

Articolo 8
Ritiro degli oggetti giacenti entro il veicolo rimosso.

Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo rimosso non intendesse ritirare lo stesso ma gli oggetti giacenti entro il veicolo, si provvederà a compilare un apposito verbale, in triplice copia, relativo agli oggetti restituiti, sottoscritti dal custode, dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale intervenuti e dal richiedente.

Articolo 9
Restituzione del veicolo rimosso.

Prima della restituzione del veicolo rimosso il concessionario dovrà assicurarsi che siano state pagate le spese di rimozione e custodia.

Ai sensi dell'articolo 215, comma secondo, del Codice della Strada, non si procederà alla restituzione del veicolo finché non saranno state versate le spese di rimozione e custodia.

Della avvenuta restituzione ai sensi dell'articolo 397 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente dovrà dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione.

Una copia del verbale dovrà essere rilasciata all'interessato.

Articolo 10
Modalità di pagamento delle spese per rimozione e custodia – rilascio quietanze.

Il pagamento delle spese di intervento, rimozione e custodia avverrà direttamente presso l'ufficio contravvenzioni del Corpo della Polizia Municipale che, previo accertamento del titolo di restituzione, provvederà alla riscossione delle somme dovute dai trasgressori, rilasciando una copia figlia con la relativa quietanza che costituirà titolo per il ritiro.

Le copie "madre" saranno trattenute dall'ufficio contravvenzioni del Corpo di Polizia Municipale per l'aggiornamento del registro "Rimozioni".

Le copie "figlia" devono essere trattenute dalla ditta concessionaria e dovranno essere allegare dal concessionario alla richiesta di liquidazione delle spettanze dovute per il servizio.

Articolo 11 **Pagamento delle spese di rimozione in forma ridotta**

Nel caso in cui il conducente od il proprietario sopraggiungano durante le operazioni di rimozione del veicolo é consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso previo pagamento delle spese di intervento e rimozione, ridotte del 50% all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascerà ricevuta.

Si precisa che le operazioni di rimozione iniziano dal momento in cui il conducente del mezzo del concessionario ha posto piede a terra per scendere dal mezzo, posizionato e pronto per effettuare la rimozione, e terminano al momento in cui il mezzo del concessionario sia ripartito con a bordo il veicolo rimosso o agganciato.

Articolo 12 **Indicazione tariffe per rimozione e custodia veicoli**

In applicazione del decreto ministeriale 4 settembre 1998, n. 401 recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli sono stabilite per le operazioni connesse al carico e scarico del veicolo, per l'indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento e, quindi, al luogo di deposito) le seguenti tariffe:

RIMOZIONE

a) autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e simili di massa

complessiva fino a 15 q. € 61,00

b) autoveicoli, rimorchi e simili di massa

complessiva da 15 a 35 q. € 74,00

c) autoveicoli, rimorchi e simili di massa

complessiva superiore a 35 q. € 82,00

Qualora la prestazione venga effettuata in orario compreso tra le ore 21,00 e le ore 06,00 o in giornata festiva sarà applicata la maggiorazione del 30% della tariffa sopra riportata.

CUSTODIA PER OGNI 24 ORE:

a) autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e simili di massa

complessiva fino a 15 q. € 5,00

b) autoveicoli, rimorchi e simili di massa

complessiva da 15 a 35 q. € 6,00

c) autoveicoli, rimorchi e simili di massa

complessiva superiore a 35 q. € 10,00

Nessun diritto di sosta sarà dovuto qualora il ritiro da parte del proprietario avvenga entro le 24 ore del giorno di rimozione.

Tutte le tariffe sono da intendersi escluse I.V.A.

Le spese di rimozione e custodia dei veicoli che restano a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per accertamenti di Polizia Giudiziaria o per provvedimenti penali, verranno liquidate secondo le tariffe e le modalità previste dalla stessa autorità Giudiziaria.

Articolo13 **Aggiornamento delle tariffe e pubblicità**

Le tariffe stabilite nel presente regolamento potranno essere modificate anche per le singole operazioni con deliberazione della Giunta comunale a suo insindacabile giudizio.

Resta fermo l'aggiornamento previsto dall'articolo 3 del D.M. 401/98 all'inizio di ogni anno, secondo le previsioni di cui all'articolo 397, quarto comma, del DPR n. 495/92, come modificato dall'articolo 224 del DPR n. 610/96 in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nota al 31 dicembre dell'anno precedente.

La deliberazione dovrà essere notificata alla ditta concessionaria per l'adeguamento e la pubblicità delle nuove tariffe.

Articolo 14

Ripartizione proventi

I proventi derivanti dal presente capitolato verranno ripartiti tra il Comune ed il Concessionario nella misura che verranno determinate in sede di gara; in ogni caso la percentuale spettante al Comune dovrà essere superiore alla base di gara che è del 50%. La restante percentuale sarà di spettanza del Concessionario.

Articolo 15

Compiti del Settore Ragioneria

La Ragioneria Comunale, effettuati i riscontri contabili, emetterà l'ordine d'incasso a carico del Comando della Polizia Municipale che dovrà provvedere al versamento c/o la Tesoreria Comunale entro 3 giorni dall'emissione dell'ordine stesso.

Articolo 16

Mancato recupero delle spese

Nell'eventualità di sosta dei veicoli per i quali non potessero essere recuperate le spese di intervento di rimozione e di custodia per qualsiasi motivo (provenienza furtiva, negligenza nel ritiro, ecc.), la ditta concessionaria non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo o risarcimento o rimborso al comune.

Anche per tutte quelle rimozioni o spostamenti dei veicoli che dovessero essere eseguiti su indicazioni del Comando della Polizia Municipale, in occasione di contingenze, manifestazioni ed altri avvenimenti di interesse pubblico, la ditta concessionaria nulla potrà pretendere dal Comune.

Articolo 17

Obblighi a carico della ditta concessionaria - modalità di svolgimento del servizio

La ditta concessionaria é tenuta ad eseguire tutte le operazioni inerenti al servizio con sollecitudine e diligenza in modo da non creare alcun intralcio alla circolazione ed al servizio stesso.

E' tenuta, inoltre, ad effettuare la rimozione dei veicoli ed a curare la loro custodia con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza ed atte ad evitare danni ai veicoli .

Articolo18 Obblighi del concessionario - responsabilità per danni, furti, indennizzi

Il concessionario con la sottoscrizione del contratto di concessione solleva il Comune da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, furti, indennizzi ecc. e da qualsiasi altra richiesta da parte del privato che possa avere origine, direttamente o indirettamente, dall'attività oggetto del servizio.

Il concessionario, a tal uopo, dovrà esibire prima della stipula del contratto di concessione una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione, contro la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 2043 del codice civile per un massimale non inferiore a €1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti dall'articolo 1, comma primo, lettere A) e B) del D.M. 401/98 e non inferiore a €2.500.000,00 (duemilione cinquecentomila/00) quanto ai veicoli da impiegare per il servizio previsto dall'articolo 1, comma primo, lettera C) del citato D.M.

Tale polizza dovrà avere una durata pari al periodo della concessione del servizio.

Articolo 19 **Mancato ritiro del veicolo**

Per il mancato ritiro del veicolo si applicano le disposizioni degli articoli 103, secondo comma e 215 del Codice della strada, nonché 395 e 397 del regolamento di esecuzione e di attuazione.

Articolo 20 **Adempimenti del Settore - Corpo di Polizia Municipale**

Il Settore - Corpo di Polizia Municipale istituirà un registro, costantemente aggiornato, ove dovranno essere riportate in ordine cronologico le rimozioni effettuate nonché i seguenti dati:

- numero progressivo;
- tipo veicolo;
- targa veicolo;
- località in cui é avvenuta la rimozione;
- orario rimozione;
- ditta incaricata della rimozione;
- data di riconsegna veicolo;
- estremi della quietanza o fattura del pagamento delle spese.

Nei verbali di rimozione dovranno essere dettagliate:

- le condizioni del veicolo relativamente alla carrozzeria ed alle parti esterne;
- eventuali oggetti depositati all'interno dell'abitacolo e visibili dall'esterno;

- eventuale documentazione fotografica del veicolo.

Articolo 21 **Conservazione degli atti**

Tutti gli atti ed i registri relativi al servizio di rimozione dei veicoli per i quali l'iter amministrativo sia stato regolarmente definito devono essere custoditi presso i competenti uffici per 5 anni.

Dopo tale termine, possono essere distrutti a norma delle disposizioni del R.D. 2 ottobre 1911, n.1163 e del d. P.R. 30 settembre 1963, n.1409.

Articolo 22 **Norme di comportamento del personale della Polizia Municipale addetto alla centrale operativa**

Il personale addetto alla centrale operativa, non appena ricevuta la richiesta di intervento da parte degli operatori della polizia Municipale, ne darà immediatamente comunicazione alla ditta concessionaria.

L'operatore, che ha richiesto l'intervento, comunicherà tempestivamente alla centrale operativa i dati di immatricolazione del veicolo per l'esatta individuazione del proprietario, cui dovrà essere comunicata, quando possibile, l'avvenuta rimozione ed il luogo di deposito.

Il personale della centrale operativa, a fine turno darà comunicazione alla locale Questura e stazione dei Carabinieri dell'elenco dei veicoli rimossi e non ritirati.

Articolo 23 **Sistema di appalto**

Il servizio in esame sarà affidato mediante procedura aperta da esperirsi con il criterio di cui all'art.82 comma 2 lettera a) del d. lgs. n.163/2006 con aggiudicazione al concorrente che avrà formulato l'offerta più vantaggiosa per il Comune indicando il numero di punti percentuali interi da sottrarre al 50% della tariffa di cui all'art.12 del presente capitolato di appalto, posta a base d'asta.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al 50%.

Eventuali offerte, non formulate in termini di punti percentuali interi, saranno considerate per la sola parte dei numeri interi senza considerare tutte le cifre dopo la virgola.

Di conseguenza, la differenza percentuale tra quella di aggiudicazione e cento costituirà la quota a favore del Comune.

In caso di ribassi uguali, si procederà alla aggiudicazione a norma del secondo comma dell'articolo 77, R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e cioè mediante sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.

Articolo 24 **Modalità di partecipazione alla gara**

I soggetti o ditte concorrenti, ai sensi dell'articolo 354, comma primo, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada e dell'articolo 38 del decreto legislativo n.163/2006 non dovranno essere in alcuna delle situazioni di seguito riportate:

- a) in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31

maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- d) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- e) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- f) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- g) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- h) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

- i) attestati di non essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- j) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- k) l'esistenza di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e s. m.;
- l) l'esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara.

La ditta **per poter partecipare alla gara inoltre** deve essere iscritta alla C.C.I.A.A. per il servizio di rimozione e custodia veicoli ed avere la disponibilità di almeno un veicolo di soccorso con le caratteristiche tecniche definite dall'articolo 12 del regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada

Dette caratteristiche dovranno essere comprovate da apposita documentazione, con gli estremi di identificazione ed omologazione del veicolo impiegato.

Articolo 25 **Revoca concessione**

La mancata osservanza di quanto attiene agli obblighi della ditta nell'espletamento del servizio, darà diritto al Comune di revocare la concessione e di richiedere alla ditta stessa il risarcimento del danno, che sarà pari all'ammontare delle spese ed ai compensi che il Comune dovrà pagare per assicurare diversamente in proprio o a mezzo terzi, l'esatto e puntuale espletamento del servizio, oltre all'incameramento della cauzione prestata alla stipula del contratto.

Articolo 26 **Stipula del contratto**

La stipula del contratto deve aver luogo nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di approvazione del verbale di gara.

Qualora il concessionario, a meno di giusta causa, non si presenti alla stipula nel termine stabilito, può essere dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, con affidamento del servizio al primo prestatore di servizi partecipante alla gara successivo all'aggiudicatario e così via con lo scorrimento della graduatoria.

L'aggiudicazione dell'appalto non si intende definitiva finché non sia intervenuta l'approvazione del verbale di gara.

Articolo 27 **Cauzione definitiva**

Il Concessionario é obbligato, prima della sottoscrizione del contratto a costituire, nei modi e forma di cui all'art.30 comma 2 della legge n.109/94, cauzione di € 15.000,00 (quindicimila/00) a garanzia degli obblighi derivanti dal contratto di concessione.

Detta cauzione sarà svincolata solo dopo la regolare scadenza della concessione stessa senza che vi siano pendenze da parte della concessionaria verso il Comune.

Allo svincolo della cauzione provvederà il responsabile del procedimento.

Articolo 28 **Penali**

In caso di omissione, rifiuto, ritardo nell'espletamento del servizio o di mancato rispetto delle tariffe e condizioni previste, saranno applicate le seguenti sanzioni:

a) per la prima inadempienza nel corso di ogni anno solare:

sanzione pecuniaria di €150,00

b) per ogni successiva inadempienza nel corso di ogni anno solare:

sanzione pecuniaria di €250,00.

Il perdurare delle inadempienze potrà comportare la revoca della concessione, l'incameramento del deposito cauzionale, salvo l'obbligo di risarcimento da parte della ditta inadempiente per eventuali danni subiti dall'Amministrazione e l'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria trattandosi di pubblico servizio.

Articolo 29 **Divieto di subappalto**

E' fatto rigoroso ed espresso divieto di subappaltare tutto o in parte il servizio in esame ed è nulla la cessione parziale o totale del contratto.

Articolo 30 **Controversie**

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Comune e l'assuntore del servizio, a causa dell'applicazione del contratto di appalto, saranno devolute a due arbitri.

Gli arbitri, nominati uno per ciascuno delle parti, entro giorni 30 (trenta) dalla data di richiesta di arbitrato, dovranno pronunciarsi in merito alla controversia.

In caso di mancato accordo tra i due arbitri, sarà designato un terzo dal Presidente del Tribunale di Trani.

La sentenza arbitrale non sarà soggetta ad appello e, per la sua esecuzione, verranno osservate le norme del Codice di procedura civile.

Le spese di giudizio arbitrale saranno anticipate dalla parte che avrà presentato istanza di arbitrato e ricadranno sulla parte soccombente.

Articolo 31 Spese di contratto

Tutte le spese relative e conseguenti alla concessione saranno a carico esclusivo della ditta concessionaria.

Articolo 32 Domicilio

A tutti gli effetti del contratto, l'appaltatore dovrà eleggere il proprio domicilio in Molfetta.

Articolo 33 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto, il Concessionario si impegna ad attenersi alle modalità e prescrizioni operative disposte dal Comando di Polizia Municipale, fermo restando il rinvio alla normativa vigente.

Articolo 34 Casi in cui la Polizia Municipale può richiedere l'intervento dei soggetti individuati con decreto prefettizio

In occasione di particolari contingenze, importanti manifestazioni ed altri rilevanti avvenimenti di interesse pubblico od allorquando il veicolo della ditta concessionaria risulti essere inadeguato a fronteggiare le necessità operative, ovvero sia

momentaneamente indisponibile per avaria, il Comando della Polizia Municipale é autorizzato a servirsi dei veicoli appartenenti a soggetti pubblici o privati indicati nell'elenco annualmente predisposto dal Prefetto, ai sensi dell'articolo 394 del regolamento di attuazione ed esecuzione al Codice della Strada.